

18/02/2004. Ha chiesto, quindi, che previa declaratoria di responsabilità, il Tribunale condannasse i convenuti, in solido o disgiuntamente, al risarcimento del danno in favore del ricorrente, per le inondazioni del 18/01/2001, del 12/11/2001 e del 23/09/2002, oltre interessi.

Radicatasi la lite, il Comune si è costituito, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, deducendo che l'alveo *Trave* è un corso d'acqua naturale, la custodia e la manutenzione del quale spettano alla Regione Campania, e ha chiesto il rigetto della domanda. La causa, istruita mediante la produzione di documenti, l'espletamento di prova testimoniale e di consulenza tecnica, è stata assegnata a decisione sulle conclusioni in epigrafe.

Motivi della decisione

Va dichiarata la contumacia della Regione, non costituitasi, sebbene ritualmente citata.

Come già affermato da questo TRAP, l'alveo *Trave* è un torrente naturale, che ha la funzione di raccogliere le acque meteoriche provenienti dalle vicine colline, e, ai sensi dell'art. 1, l. 36/1994, è un corso d'acqua pubblico che fa parte del demanio statale. In virtù dell'art. 2, lett. e), del d.p.r. 15.1.72 n. 8, sono state trasferite alle regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categorie e quelle non classificate e cioè in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei, e, in virtù dell'art. 90, lett. e), del d.p.r. 24.7.77 n. 616 e dell'art. 10, lett. f), della legge 18.5.89 n. 183, sono attribuite alle regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. In forza di

tale normativa la titolarità del diritto di proprietà pubblica sui beni appartenenti al demanio statale è rimasta allo Stato, ma la relativa manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza spetta alla Regione Campania, la quale non ha trasferito le relative competenze agli enti locali minori, in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59, dell'art. 98 del d. lgs. 31.3.98 n. 112 e, e del d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art. 34). La Regione risponde, pertanto, dei danni derivanti da difetto di manutenzione del corso d'acqua Trave (Cass. SU, 5.9.97 n. 8588)

L'alveo costeggia, per un tratto, a nord, il fondo di parte ricorrente, e, fino alla costruzione della rete fognaria, nel 1998, raccoglieva anche gli scarichi delle acque luride provenienti dal centro abitato (v. p. 12 ctu). Quando per l'aumentato afflusso dovuto ad intense precipitazioni, le acque tracimano dal torrente, si riversano nei terreni vicini, tra cui si trova il fondo di parte ricorrente. Dalle deposizioni testimoniali (testi Martone, Pirozzi, Crisci), e dalla consulenza si evince che, a causa della rottura di un argine e del non ottimale stato di manutenzione dell'alveo, si verificarono nel 2001 e nel 2002 gli allagamenti del fondo del Crisci, che provocarono la perdita parziale del raccolto di ortaggi (pomodori, melanzane, cavolfiori, finocchi, ecc-v. ctu e ct di parte).

Va pertanto affermata la responsabilità della Regione convenuta, che in conseguenza deve essere condannata al risarcimento dei danni che il ricorrente ha dimostrato di avere effettivamente subito.

Passando alla liquidazione dei danni va rilevato che il fondo, fu invaso da acqua mista a fango e detriti, con distruzione della quasi totalità delle colture di ortaggi. Va considerata anche la spesa per la rimozione ed il

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

trasporto a scarica dello strato di melma e detriti lasciato sui fondi dall'inondazione e la sistemazione superficiale del terreno al fine di ripristinare la fertilità.

Considerato che il consulente ha stimato, all'epoca della consulenza (settembre 2007), il danno complessivo in € 4.845,25, di cui € 3.241,91 per l'esondazione del 18/06/2001, € 690,9091 per l'esondazione del 12/11/2001, € 483,06 91 per l'esondazione del 23/09/02, e € 429,38 91 per l'esondazione del 10/10/2002. Tenuto conto della svalutazione intercorsa fino ad oggi, si ritiene equo liquidare in favore del ricorrente, in via equitativa e all'attualità, complessive **€ 5.008,05**, oltre interessi che, in adesione all'insegnamento della Suprema Corte, (Cass. S.U. 1712/1995 e giurisprudenza costante), si stabiliscono, al fine di compensare il lucro cessante da ritardato pagamento della somma liquidata e sulla base del notorio, nella misura media del 3% dalla data del fatto a quella di pubblicazione della sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi legali. Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo sono dovuti, secondo i principi generali, gli interessi legali sulla somma rivalutata.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo

P. Q. M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta da Crisci Tommaso avverso la Regione Campania + 1, così provvede:

- rigetta la domanda proposta avverso il Comune di S. Felice a Cancelli;
- condanna la Regione Campania al pagamento in favore di Crisci Tommaso della somma di **€ 5.008,05**, oltre interessi come in motivazione,



nonché alla refusione delle spese di giudizio, che liquida in complessive € 2.500,00, di cui € 1.000,00 per spese, comprensive di quelle corrisposte al c.t.u., € 600,00 per diritti, € 900,00 per onorari oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Napoli il 16 febbraio 2009.

IL GIUDICE EST.

Noni/Ilvane filo

IL CANCELLIERE (CC. CC. C1
(Enrico Gallozza)

Gallozza

IL PRESIDENTE

Gallozza

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

12.5 MAR. 2009

IL DIRIGENTE DI CANCELLERIA
(ENRICO GALLOZZA)

Gallozza

2202

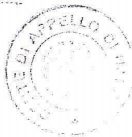
Comandante
siano ritenute
esecuzioni
di danti
Forma
legale
La presente
forma
procuratore
Napoli, 11

CRISCI
CRISCI TOURNASO
610. 2010

X6

IL CANCELLIERE
Eugenio Cozzolino

La presente es... 6 fogli è
conforme all'... in data
Napoli, 11



IL CANCELLIERE
Eugenio Cozzolino

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario presso il Tribunale
di NAPOLI Sez. distaccata di...
istanza dell'Avv. Clemente Crisci nella spiegata qualità, per
legale scienza e ad ogni effetto di legge ho notificato il
suesteso atto a:

REGIONE CAMPANIA in persona del sig. Presidente
in carica r.l.j.f. con residenza in Via S. Lucia, 81 - NAPOLI

